

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 06/12/2006 n. 111/2006
d.lgs 163/06 Articoli 133 - Codici 133.1

Sulla questione inerente la c.d. anticipazione del corrispettivo dell'appalto, l'art. 3 L. 10 dicembre 1981 n. 741 ha la funzione e la portata di rendere obbligatoria l'anticipazione che ai sensi dell'art. 12 comma 6 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 era attribuibile a mera discrezione sia del Ministero del tesoro sia dell'Amministrazione committente. In tema di anticipazione del corrispettivo dell'appalto, l'art. 1 comma 9 D.L. 30 maggio 1988 n. 173, convertito dalla L. 26 luglio 1988 n. 291, prevedendo che essa è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori stessi, ha innovato la disciplina di cui all'art. 3 L. 10 dicembre 1981 n. 741 soltanto in ordine al momento dell'erogazione, ma non ha inciso sull'immediata esigibilità del relativo credito al verificarsi dell'evento previsto. In tema di anticipazione del corrispettivo dell'appalto, l'art. 3 L. 10 dicembre 1981 n. 741, come modificato dall'art. 33 L. 28 febbraio 1986 n. 41, disponendo che essa è accreditata all'Impresa indipendentemente dalla sua richiesta entro sei mesi dalla data dell'offerta, esclude la necessità di un atto di costituzione in mora e tale disciplina, per quanto concerne l'immediata esigibilità del credito, non è stata incisa dall'art. 1 comma 9 D.L. 30 maggio 1988 n. 173. Gli artt. 35 e 36 del Capitolato generale approvato con D.P.R 16 luglio 1962 n.1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo dell'Amministrazione, si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e non anche al caso di tardiva erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 3 L. 10 dicembre 1981 n. 741.